

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 3 al 19 maggio 2022)

INDICE

LANNUTTI, ANGRISANI: sulla richiesta di nomina di un commissario <i>ad acta</i> da parte del Consiglio comunale di Atessa (Chieti) per l'adozione del piano regolatore generale (4-06616) (risp. SCALFAROTTO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	Pag. 4107	MERLO: sull'ordine di trattazione delle pratiche di cittadinanza <i>iure sanguinis</i> , con particolare riguardo ai discendenti di emigrati in Brasile (4-06641) (risp. SCALFAROTTO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	4113
LOMUTI ed altri: sul completamento della struttura "Città della pace" in agro di Scanzano Jonico (Matera) per l'accoglienza di migranti (4-06722) (risp. SCALFAROTTO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	4110	PARAGONE ed altri: sulle valutazioni in tema di concessioni balneari espresse nel corso di un'audizione in 10a Commissione permanente (4-06686) (risp. GARAVAGLIA, <i>ministro del turismo</i>)	4116

LANNUTTI, ANGRISANI Luisa. - *Ai Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie.* - Premesso che:

il 7 gennaio 2022, con deliberazione n. 2, avente ad oggetto "variante al piano regolatore regionale", il Consiglio comunale di Atessa (Chieti) ha richiesto la nomina urgente di un commissario *ad acta* per l'esercizio dell'intervento sostitutivo regionale in materia urbanistico-edilizia, finalizzata all'adozione del piano regolatore generale (PRG). La delibera urgente si è resa necessaria per mettere in atto programmi e modelli programmatori nell'interesse della comunità di Atessa, tenuto conto delle criticità esistenti nel vigente piano regolatore generale, che devono essere superate ed aggiornate, e tenuto conto anche del possibile conflitto di interessi di alcuni consiglieri comunali, in quanto risulterebbe che avrebbero interesse a votare contro il nuovo piano, dal momento che questo potrebbe introdurre una serie di nuove limitazioni per la gestione urbanistica anche delle loro proprietà personali;

gli uffici della Regione hanno ricevuto correttamente la richiesta (nota prot. n. 567 del 10 gennaio 2022), successivamente integrata con la nota prot. n. 1422 del 20 gennaio, con la quale è stata trasmessa la deliberazione;

quattro giorni dopo, in data 24 gennaio 2022, è pervenuta al Dipartimento territorio, ambiente, DPC, servizio pianificazione territoriale e paesaggio della Regione Abruzzo una nota a firma di 4 consiglieri comunali (acquisita il 25 gennaio in atti al prot. RA/25983), con la quale però è stato richiesto di non procedere alla nomina del commissario per assoluta mancanza dei presupposti di legge e in ragione di un ricorso al TAR, che sarebbe stato notificato in seguito al Dipartimento;

l'ufficio del Dipartimento, a quel punto, anziché nominare il commissario *ad acta* come imposto dalla legge, ha ritenuto opportuno sospendere ogni determinazione in merito alla procedura di nomina del commissario, in attesa di questo annunciato ricorso al TAR. In altre parole, una lettera di "preavviso" firmata da 4 consiglieri ha prevalso su una delibera del Consiglio comunale, che è ordinamento della Repubblica;

considerato che:

l'istituto del commissario *ad acta* è configurato nei procedimenti amministrativi proprio per supplire alle ipotesi di inoperosità della pubblica amministrazione;

la nomina del commissario è stata sospesa nell'attesa di un'eventuale notifica di un ricorso al TAR e, quindi, neanche a seguito di un giudizio del medesimo Tribunale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le loro valutazioni sulla vicenda;

se ritengano che la deliberazione del Consiglio comunale di Atesa del 7 gennaio 2022 recante la variante del piano regolatore regionale e la contestuale richiesta di nomina di un commissario *ad acta* per l'adozione del piano e la successiva trasmissione dei relativi atti alla Regione siano state adottate nel rispetto della normativa vigente e quali misure, di propria competenza, intendano utilizzare affinché sia rapidamente garantita l'adozione di un piano regolatore generale, in grado di tutelare l'interesse dell'intera comunità di Atesa;

se non ritengano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, di esprimere una valutazione sul contegno dei soggetti intervenuti nella vicenda che, anziché rispettare la normativa vigente e adottare la deliberazione del Consiglio comunale, hanno preferito sospendere ogni decisione, dopo il solo annuncio di un eventuale ricorso al TAR.

(4-06616)

(17 febbraio 2022)

RISPOSTA. - Va premesso, in linea generale, che, nell'approvazione delle varianti da apportare ad un piano regolatore generale, è da ritenere legittima la votazione separata e frazionata dell'organo collegiale deliberante. In sostanza, ciò determina l'obbligo di astensione per quei consiglieri che, di volta in volta, quando viene discussa e votata una determinata variante, si trovino in una posizione di conflitto di interessi. In proposito, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che i consiglieri che si astengono su singoli punti del disegno pianificatorio, per una loro correlazione diretta ed immediata con essi, potranno, invece, prendere parte alla votazione finale dell'intero piano. In particolare, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3663 del 16 giugno 2011, ha ritenuto legittimo procedere a votazioni separate, e successivamente alla votazione finale della variante nella sua globalità, con la regolare partecipazione di tutti gli amministratori che nelle singole

votazioni precedenti si siano astenuti. Nel medesimo ordine di idee, anche altre pronunce giurisprudenziali, in merito all'articolo 78 del testo unico degli enti locali la cui *ratio* è costituita dall'esigenza di evitare situazioni di conflitto di interesse dei consiglieri comunali, hanno precisato che tale necessità è da ritenere sufficientemente soddisfatta quando il consigliere "interessato", per quanto riguarda la scelta pianificatoria relativa ai suoi interessi, non è più in condizione di influire, almeno direttamente, su essa in sede di votazione finale, posto che in ordine alla questione si è già formato il consenso senza la sua partecipazione.

In merito alla specifica vicenda, si segnala che nella procedura di approvazione della variante al piano regolatore generale l'amministrazione comunale di Atessa ha rilevato la sussistenza di un conflitto di interessi da parte di 15 consiglieri comunali, 8 dei quali componenti della commissione urbanistica consiliare su un totale di 17, con conseguente applicazione della disciplina dettata dall'articolo 78, comma 2, del testo unico. La delibera del Consiglio comunale n. 2 del 7 gennaio 2022, votata a maggioranza dei presenti, dava atto della necessità di nomina di un commissario *ad acta* da richiedere ai competenti uffici della Regione Abruzzo.

Al riguardo, il Dipartimento territorio e ambiente della Regione Abruzzo ha rappresentato che gli uffici regionali si sono limitati a valutare gli eventuali riflessi di un ricorso al TAR, preannunciato da alcuni consiglieri comunali di Atessa, avverso la citata delibera. Considerata l'imminenza della notifica del ricorso, il competente Dipartimento regionale ha ritenuto, in via cautelare, di sospendere la nomina del commissario, rilevando che, nel caso di accoglimento del ricorso, ci sarebbero state conseguenze tali da esporre la Regione ad un potenziale danno erariale, attesa la competenza della medesima in relazione all'atto di nomina. È stato, altresì, osservato che l'eventuale accoglimento del ricorso, o della relativa sospensiva, avrebbe reso vana anche l'adozione del piano a cura del commissario *ad acta*. Tale determinazione è stata comunicata al Comune richiedente con nota del 4 febbraio, avverso la quale la Giunta comunale di Atessa ha proposto ricorso dinanzi al TAR, non ritenendo legittima la condotta della Regione.

Inoltre, lo scorso 6 marzo due consiglieri comunali di Atessa hanno, così come preannunciato, proposto ricorso al TAR avverso la più volte citata delibera consiliare del 7 gennaio 2022 e, con atto di Giunta dell'8 marzo 2022, il Comune di Atessa ha deliberato la costituzione dell'ente locale in opposizione a detto ricorso.

A fronte di questo contesto di duplice, e già radicato, contenzioso giurisdizionale, la Giunta regionale con propria determinazione del 15 marzo 2022 ha provveduto alla nomina del commissario *ad acta* per l'esercizio dell'intervento sostitutivo regionale, con riferimento all'adozione della variante al piano regolatore generale in base all'art. 35 della legge regionale n. 18 del 1983.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

SCALFAROTTO

(18 maggio 2022)

LOMUTI, CROATTI, TONINELLI, PAVANELLI Emma, GALLICCHIO Agnese, AIROLA, PIARULLI Angela Anna Bruna, GIROTTI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

nell'area del Metapontino, in Basilicata, la presenza dei lavoratori migranti regolari è cospicua e diffusa durante tutto l'anno a causa dell'intensiva coltivazione di prodotti ortofrutticoli. Il numero dei cittadini extracomunitari è in aumento anche in considerazione della chiusura di alcune strutture di prima accoglienza;

in questo scenario risultano migranti che da oltre un decennio occupano abusivamente fabbricati siti sul territorio di Bernalda, e, precisamente, a Metaponto (Matera), punto nodale per l'offerta di lavoro e mano d'opera straniera. Detta situazione emergenziale, che interessa il comparto del lavoro stagionale, caratterizzato per lo più da manodopera straniera, vede il proliferare di ghetti e baraccopoli senza regole e dignità, luoghi di degrado che favoriscono il caporalato e lo sfruttamento senza scrupoli;

considerato che, a quanto risulta all'interrogante:

sono disponibili 2 milioni di euro finanziati con le risorse del programma operativo nazionale (PON) Legalità FESR FSE 2014-2020 - Asse 7 "Integrazione e Accoglienza migranti", per il completamento di un edificio in località Terzo Cavone, destinato all'accoglienza temporanea di migranti e richiedenti asilo per un numero di 150 posti letto, mediante il completamento della struttura "Città della Pace" in agro di Scanzano Jonico (Matera);

il suddetto progetto non è solo una soluzione ottimale dal punto di vista edilizio, con adeguati e dignitosi *standard* di accoglienza per gli ospiti, ma prevede anche di diventare un centro di attività culturali, di ricerca di formazione, una struttura aperta al territorio in un'ottica innovativa di integrazione;

il complesso diventerebbe un argine, un forte contrasto, al fenomeno del caporalato permettendo una maggiore legalità nei rapporti di lavoro tra le aziende agricole e gli operai, contribuendo efficacemente alla strategia complessiva del suddetto PON Legalità;

la candidatura del progetto "Realizzazione centro accoglienza migranti presso Città della pace di Scanzano Jonico", per usufruire del finanziamento a valere sul PON Legalità- Asse 7, rischia di arenarsi e di decadere perché la Regione Basilicata ritarda ad adottare la delibera finale del provvedimento per l'*iter* conclusivo;

l'inerzia della Regione creerebbe un grave danno, al territorio, alla collettività, alla legalità e alla finanza pubblica, anche perché per il progetto sono già stati spesi 2,5 milioni di euro di precedenti finanziamenti;

è urgente farsi carico della risoluzione del problema;

considerato inoltre che:

la struttura in questione ha origine da un progetto più ampio di accoglienza e di pace proposto dal premio Nobel, Betty Williams, sfruttando l'area che nel 2003 fu oggetto di una protesta, civile e pacifica durata 15 giorni, intrapresa dalla cittadinanza di Scanzano Jonico per dire no alla costruzione di un deposito nazionale di scorie nucleari;

in questo momento storico, con gli eventi bellici in atto in Ucraina, l'esperienza di accoglienza e di pace che ha ispirato l'idea della struttura costituisce modello di cultura e di dialogo contro ogni guerra al quale fare riferimento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente della situazione descritta e quali iniziative intenda assumere al riguardo;

se intenda convocare un tavolo di confronto con la Regione Basilicata per trovare tempestivamente una valida e rassicurante soluzione.

(4-06722)

(15 marzo 2022)

RISPOSTA. - Preliminarmente, si sottolinea che è costantemente all'attenzione delle istituzioni la problematica relativa alla sistemazione alloggiativa dei migranti impiegati nei lavori agricoli in provincia di Matera,

ed in particolare lungo la fascia ionica. Nel corso di numerose riunioni tenutesi presso la Prefettura del capoluogo, sia in sede di comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che di consiglio territoriale per l'immigrazione, è emersa una diffusa situazione di precarietà delle sistemazioni alloggiative dei lavoratori agricoli immigrati, costituite sovente da casolari abbandonati e ruderi in condizioni di degrado.

Va anche rilevato come tale situazione a volte si saldi con fenomeni di illegalità diffusa, tra i quali assume particolare rilievo il "caporalato". A tale riguardo, va evidenziato che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha elaborato una specifica strategia nazionale, di concerto con i diversi attori istituzionali coinvolti, nell'ambito del piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022. A tal fine sono state approntate le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle misure previste, che coinvolgono i diversi livelli di governo del territorio.

La Regione Basilicata, in particolare, ha sottoscritto il "protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura", dapprima con i Ministeri dell'interno e del lavoro e delle politiche agricole alimentari e forestali e, successivamente, con il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, il "protocollo d'intesa per la realizzazione di azioni nei settori della legalità e sicurezza", da finanziare con le risorse attribuite alla Regione per il ciclo di programmazione 2014-2020 e le risorse del PON Legalità 2014-2020, finalizzato alla piena integrazione dei lavoratori stranieri stagionali e alla repressione dei fenomeni di illegalità nell'intermediazione della manodopera e nella gestione dei rapporti di lavoro.

Tra le azioni pianificate in chiave di prevenzione dell'illegalità si colloca anche il progetto elaborato dalla Regione Basilicata per la realizzazione di un centro di accoglienza dei migranti presso il plesso "Città della pace" sito in Scanzano jonico, con l'obiettivo di recuperare immobili da destinare in favore dei lavoratori agricoli stranieri in modo da garantire loro ospitalità in condizioni di sicurezza e nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari. Per l'attuazione del progetto già nell'aprile del 2020 la commissione straordinaria del Comune di Scanzano jonico ha adottato una deliberazione con cui si dispone di aderire all'accordo di partenariato, presentato dalla Regione Basilicata, per la realizzazione del progetto di costituzione del centro di accoglienza e di concedere, per 12 anni, il comodato gratuito dell'immobile sede della "Città della pace".

Sul punto preme evidenziare che il lungo e complesso *iter* per l'istituzione del centro di accoglienza "Città della pace" prevede l'adozione di atti amministrativi in capo alla Regione Basilicata. Al fine di indirizzare l'esito della vicenda verso una celere soluzione positiva, il prefetto di Matera il 14 gennaio 2022 ha rappresentato al presidente della Giunta regionale la necessità di definire in tempi rapidi la procedura amministrativa di competen-

za. Molteplici sollecitazioni, in tal senso, sono pervenute anche da parte di enti, associazioni, organizzazioni sindacali, che hanno avuto forte eco sulla stampa locale. Si sottolinea che la questione continua ad essere attentamente seguita dalla Prefettura competente al fine di porre in essere tutti gli atti di propria competenza che possano favorire la soluzione della problematica.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

SCALFAROTTO

(18 maggio 2022)

MERLO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

con la circolare n. 6497 datata 6 ottobre 2021 il Ministero dell'interno ha preso posizione e ha fornito agli ufficiali di stato civile dei Comuni italiani le linee interpretative sulla questione del riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* a stranieri di ceppo italiano, come richiamate dalle due sentenze di merito citate nella medesima circolare;

nella circolare, sulla base di tali due sentenze emesse, tra le innumerevoli di senso contrario, dalla Corte di appello di Roma, si stabilisce che, in base alla "grande naturalizzazione" brasiliana del 1889, nel caso di un cittadino italiano emigrato in Brasile a fine del XIX secolo, si configuri inequivocabilmente l'accettazione tacita dell'avvenuto acquisto della cittadinanza brasiliana e la contestuale rinuncia tacita a quella italiana alla luce dell'art. 11 del codice civile italiano del 1865;

nella sostanza, sulla base della giurisprudenza citata, viene richiesto agli ufficiali di stato civile dei Comuni italiani di stabilire un ordine di trattazione nelle domande di cittadinanza, dando priorità alla definizione delle pratiche di cittadinanza per *ius sanguinis* nelle quali sia vantata discendenza da dante causa non interessato dalla grande naturalizzazione brasiliana del 1889, lasciando le pratiche interessate dalla stessa alla trattazione ad un momento successivo determinandone una "sospensione",

considerato che:

la "grande naturalizzazione" del 1889-1891, introdotta dal Governo provvisorio brasiliano e successivamente confermata nell'art. 69 dalla Costituzione brasiliana del 1891, prevedeva che tutti gli stranieri di qualsiasi parte del mondo, presenti in territorio brasiliano alla data del 15 novembre 1889, giorno di proclamazione della Repubblica, avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana a meno che non avessero manifestato en-

tro 6 mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di permanere cittadini della nazione di origine;

per la dottrina e la comunità internazionale, questo meccanismo di presunzione tacita del consenso fu ritenuto del tutto privo di fondamento giuridico poiché contrario ai principi internazionali di libertà individuale;

la giurisprudenza italiana, con riferimento alla grande naturalizzazione brasiliana, ha ribadito che il diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile dello *status* di cittadino non si può perdere automaticamente in caso di mancato esercizio di una rinuncia espressa ad una cittadinanza imposta per naturalizzazione di massa da uno Stato estero;

ritenuto che:

l'orientamento giurisprudenziale italiano è quasi del tutto univoco in senso opposto alle sentenze menzionate nella circolare (si veda, a titolo informativo, la recentissima sentenza dell'8 ottobre 2021, sezione I civile, della stessa Corte di appello di Roma, successiva a quelle oggetto della circolare, la quale sul medesimo argomento ritiene che la perdita di cittadinanza in base al codice civile del 1865 potesse avvenire solo sulla base di un esplicito atto d'impulso del cittadino italiano e non per decreto generale del Paese "ospitante", come menzionato alle pagine 4 e 5 della sentenza);

non è possibile provare che sia stata garantita la conoscibilità del decreto;

in sostanza, il provvedimento è da considerarsi illegittimo (a sostegno della propria tesi la Corte di appello richiama inoltre una sentenza della Corte di cassazione di Napoli del 5 ottobre 1907, dove si affermava, tra altro che: "il difetto di dichiarazione contraria all'accettazione della cittadinanza brasiliana non pure riusciva inefficace a provare la rinuncia alla nazionalità d'origine, ma violava altresì la libertà della scelta, in quanto vincolano alla forma negativa del silenzio l'espressione positiva di voler abbandonare l'antica cittadinanza ed acquistarne una nuova");

appare non del tutto aderente ai principi alla base del procedimento amministrativo l'adozione di un provvedimento di "sospensione" *sine die* delle decisioni in merito alle richieste di cittadinanza per *ius sanguinis* che rientrano nella casistica della circolare,

si chiede di sapere:

visto che la giurisprudenza sull'argomento risulta quasi del tutto univoca in senso opposto al tenore della circolare, con quali motivazioni il Ministro in indirizzo abbia scelto linee interpretative meno favorevoli con riguardo all'ordine di trattazione delle pratiche di cittadinanza, in particolare

per le domande di cittadinanza per *ius sanguinis* che riguardano i discendenti di emigrati italiani interessati dalla "grande naturalizzazione" brasiliana del 1889;

se intenda riconsiderare la propria posizione con riferimento all'ordine di trattazione delle pratiche di cittadinanza per *ius sanguinis*.

(4-06641)

(23 febbraio 2022)

RISPOSTA. - Va premesso che il riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis* non rientra nel potere concessorio di questo Ministero, come viceversa l'attribuzione della cittadinanza per residenza o per matrimonio, essendo invece rimesso all'esclusiva competenza degli uffici dello stato civile, in Italia e all'estero. In tale materia il Ministero ha soltanto un potere generale di indirizzo per gli aspetti di cittadinanza, che giuridicamente si distingue nettamente dall'attività di accertamento e certificazione propria degli uffici di stato civile comunali e delle rappresentanze consolari.

Nel corso dell'ultimo decennio si è registrato un forte incremento delle richieste di riconoscimento della cittadinanza per discendenza, formulate da parte dei cittadini stranieri, soprattutto sudamericani. Si tratta di richieste di complessa gestione legata sia alle situazioni da esaminare che alla normativa applicabile, con conseguente difficoltà di operare un puntuale vaglio della documentazione allegata. Più in dettaglio, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha stimato che presso i consolati d'Italia in Brasile risultano presentate decine di migliaia di domande di riconoscimento dello *status civitatis*.

L'attribuzione della cittadinanza brasiliana *iure soli* agli emigrati in quel Paese alla fine del XIX secolo, a seguito della "grande naturalizzazione", sancita da un decreto del 1889 della neonata Repubblica brasiliana, poteva comportare per i nostri connazionali la perdita della cittadinanza italiana, stante il disposto, vigente allora e sino al 1912, dell'articolo 11 del nostro codice civile del 1865, che, fra le cause di perdita della cittadinanza italiana, annoverava la fattispecie dell'ottenimento di una cittadinanza straniera.

Per quanto concerne la giurisprudenza sullo specifico argomento si pone l'attenzione sull'interpretazione difforme tra le sentenze richiamate nella circolare del Ministero dell'interno e la recente sentenza della Corte d'appello di Roma, sezione I civile dell'8 ottobre 2021. Si sottolinea, peraltro, la medesima sezione della Corte d'appello di Roma, in decisioni successive alla pronuncia da ultimo citata e relative a casi di cittadini italiani emi-

grati in Brasile a fine del XIX secolo, ha ritenuto inequivocabile che, con l'accettazione dell'avvenuto acquisto della cittadinanza brasiliana, si sia formata la contestuale rinuncia tacita a quella italiana alla luce del disposto della richiamata disposizione del codice civile del 1865, respingendo pertanto la domanda di riconoscimento *iure sanguinis* della cittadinanza dei discendenti. In ogni caso, tenuto conto delle rilevate difformità giurisprudenziali, si è ritenuto di investire della questione la Corte di cassazione, presso la quale è già stato incardinato ricorso, per il quale la stessa Avvocatura generale dello Stato ha formulato istanza di trattazione celere e di rimessione alle sezioni unite. La suprema Corte ha fissato al prossimo 12 luglio l'udienza di esame.

In attesa dell'esame da parte della Corte suprema, questo Ministero, con la circolare n. 6497 del 6 ottobre 2021 e in analogia alle direttive emanate per i consolati dal Ministero degli affari esteri, ha segnalato agli uffici dello stato civile dei Comuni la possibilità di dare priorità alla definizione delle pratiche di cittadinanza *iure sanguinis* nelle quali sia vantata la discendenza da dante causa non interessato dalla grande naturalizzazione brasiliana. L'acquisizione del giudizio della Corte suprema potrà consentire alle amministrazioni di orientarsi con sicurezza di fronte alla alta complessità interpretativa della materia e di evitare l'assunzione di decisioni passibili di annullamento successivo e il rischio di esposizione dell'erario a ingenti oneri di spesa.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

SCALFAROTTO

(12 maggio 2022)

PARAGONE, DE VECCHIS, GIARRUSSO, MARTELLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico e del turismo.* - Premesso che giovedì 24 febbraio 2022, in occasione delle audizioni informali sul disegno di legge n. 2469 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), in Senato, in 10^a Commissione permanente "Industria, commercio, turismo", il capo di gabinetto dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), dottoressa Maria Tuccillo, ha affermato: "in merito alle concessioni balneari, l'Autorità apprezza quanto previsto nelle nuove disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del Ddl, vale a dire che, a partire dal gennaio 2024, le concessioni in scadenza o in essere sulla base di proroghe o rinnovi ai sensi della legge n. 145/2018 e del decreto legge n. 104/2020, verranno affidate con procedure di gara";

considerato che:

il provvedimento non contiene alcun articolo con la suddetta numerazione e, alla richiesta di chiarimento da parte di uno dei commissari, la dottoressa avrebbe fatto riferimento ad un emendamento del Governo, non trasmesso al Senato;

quest'affermazione ha scaturito un dibattito tra la Tuccillo e altri senatori i quali si chiedevano come fosse possibile che l'AGCM conoscesse in anticipo emendamenti del Governo di cui il Parlamento era ignaro e sui quali, evidentemente, non era possibile esprimere valutazioni;

visto che nell'emendamento depositato dal Governo non è presente il riconoscimento dell'intero valore commerciale a titolo di indennizzo per i gestori uscenti,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda chiarire urgentemente come sia stato possibile anticipare a una istituzione diversa dal Parlamento come l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato un proprio emendamento;

se non ritenga grave e lesivo delle prerogative del Parlamento quanto accaduto;

se non ritenga che una misura del genere, che coinvolge centinaia di imprese e microimprese italiane, sarebbe dovuta essere il frutto del confronto fra le parti interessate nel dibattito parlamentare e non mera emanazione dell'Esecutivo.

(4-06686)

(2 marzo 2022)

RISPOSTA. - Con l'atto di sindacato ispettivo si è evidenziato che in data 24 febbraio 2022, nell'ambito delle audizioni informali relative all'AS 2469 (disegno di legge avente ad oggetto la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), tenutesi presso la Commissione permanente 10a "Industria, commercio, turismo" del Senato della Repubblica, il capo di gabinetto dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha espresso apprezzamento in ordine a quanto previsto nelle nuove disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del disegno di legge, in base alle quali a partire da gennaio 2024 le concessioni in scadenza o in essere sulla base di proroghe o rinnovi ai sensi della legge n. 145 del 2018 e del decreto-legge n. 104 del 2020, verranno affidate mediante procedure di gara. Gli interroganti rappresentano che, poiché alla data di svolgimento dell'audizione il disegno di legge non conteneva alcun articolo con la suddetta numerazione, il capo

di gabinetto dell'AGCM, al quale erano stati chiesti chiarimenti, avrebbe fatto riferimento ad un emendamento del Governo non trasmesso al Senato. Ciò premesso, si chiede al Governo: di chiarire come sia stato possibile anticipare ad un'istituzione diversa dal Senato, quale l'AGCM, un proprio emendamento, con modalità tali da ledere le prerogative del Parlamento e se non ritenga che una misura del genere, che coinvolge centinaia di imprese e microimprese italiane, avrebbe dovuto essere il frutto del confronto tra le parti interessate nel dibattito parlamentare e non mera emanazione dell'Esecutivo.

Al riguardo si rappresenta che, pur avendo dato mandato agli uffici di questo Ministero di acquisire dalle amministrazioni interessate ogni possibile informazione in merito all'accaduto, non sono pervenuti significativi elementi di valutazione. Pertanto, non è stato possibile verificare l'accaduto e stabilire come, in realtà, si siano svolti i fatti descritti nell'interrogazione.

Per quanto riguarda, invece l'esigenza di un confronto avente ad oggetto la disciplina delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, si rappresenta che l'emendamento governativo 2.0.1000 è stato elaborato e proposto all'esito di un confronto con gli operatori economici interessati, e che sono stati presentati 261 subemendamenti alla proposta normativa del Governo, sicché si ritiene che la disciplina sarà oggetto di un adeguato confronto sia presso la competente Commissione parlamentare che in Aula.

Il Ministro del turismo

GARAVAGLIA

(31 maggio 2022)
